

Adesione automatica alla previdenza complementare – Nuova disciplina operativa dal 1° luglio 2026

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sostituendo il precedente meccanismo dell'adesione tacita con un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

La COVIP, con Deliberazione del 19 giugno 2026, ha adottato le direttive operative che chiariscono il funzionamento del nuovo meccanismo, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

2. Ambito di applicazione

Il nuovo meccanismo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2026, alle seguenti categorie di lavoratori:

- **Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026** (esclusi i lavoratori domestici).
- Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, dopo il 30 giugno 2026, avviino **un nuovo rapporto di lavoro e risultino già iscritti a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR**.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione:

- I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), ai quali continua ad applicarsi la normativa di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
- I lavoratori già in forza alla data del 30 giugno 2026 che non sono interessati da una nuova assunzione successivamente a tale data.
- I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni.

3. Funzionamento del meccanismo di adesione automatica

Con la nuova disciplina, il lavoratore è considerato "aderente" alla previdenza complementare sin dal momento della prima assunzione, per effetto diretto della legge (art. 8, comma 7-quinquies, D.Lgs. 252/2005). Il silenzio del lavoratore alla scadenza dei 60 giorni costituisce conferma implicita dell'adesione.

3.1 Effetti sull'adesione automatica

A differenza della previgente normativa, l'adesione automatica produce ora effetti più ampi:

- Devoluzione dell'intero TFR maturando alla forma pensionistica di destinazione, con decorrenza dalla data di assunzione.

- Versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi o contratti collettivi applicabili.

3.2 Forma pensionistica di destinazione

Il datore di lavoro deve individuare la forma pensionistica di destinazione **sulla base dei contratti collettivi applicabili (nazionali, territoriali o aziendali)**.

In assenza di accordi collettivi di qualsiasi livello: forma residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85 (COMETA – Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica). In questo caso, l'adesione automatica comporta la sola devoluzione del TFR, senza obblighi contributivi a carico di datore o lavoratore.

4. Il periodo di 60 giorni e le scelte del lavoratore

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può esercitare le seguenti opzioni (art. 8, comma 7-quater, D.Lgs. 252/2005):

- Confermare l'adesione automatica (anche per comportamento concludente, non facendo nulla).
- Rinunciare all'adesione automatica, destinando il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare (adesione esplicita), con effetto retroattivo dalla data di assunzione.
- Rinunciare all'adesione automatica e mantenere il TFR in azienda secondo il regime dell'art. 2120 c.c. (o destinarlo al Fondo di Tesoreria INPS ove applicabile ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla Legge 199/2025).
- Destinare, in luogo dell'intero TFR, una percentuale dello stesso alla forma pensionistica di riferimento, ove consentito dagli accordi.

La rinuncia è un atto unilaterale recettizio: deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro e ha efficacia ex tunc (retroattiva al momento dell'assunzione).

I versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono le somme dovute dalla data di assunzione.

L'adesione automatica non produce effetti qualora il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza di tale termine.

5. Lavoratori non di prima assunzione con adesione previdenziale in essere

L'art. 8, comma 9-bis, D.Lgs. 252/2005 **estende il meccanismo di adesione automatica ai lavoratori non di prima assunzione che attivino un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026**, a condizione che risultino già iscritti a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR.

Il meccanismo non opera se il lavoratore, pur iscritto a una forma complementare, non vi destina il TFR neanche parzialmente (es. versamento dei soli contributi).

In caso di adesione automatica per questa categoria, il datore di lavoro deve:

- Acquisire dichiarazione scritta del lavoratore circa la sussistenza o meno di una posizione previdenziale complementare con versamento di TFR.
- Informare il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni, la forma pensionistica di destinazione del TFR maturando nel nuovo rapporto.
- In assenza di indicazione entro il termine, applicare il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter.

Restano esclusi dall'adesione automatica i lavoratori che, nel precedente rapporto, abbiano riscattato interamente la posizione individuale maturata.

6. Obblighi informativi del datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, D.Lgs. 252/2005, il datore di lavoro è tenuto a fornire al neoassunto, al momento dell'assunzione, un'informativa scritta e dettagliata su:

- Gli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare.
- Il meccanismo di adesione automatica e i suoi effetti sul TFR e sulla contribuzione.
- La forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica.
- Le diverse scelte disponibili e la relativa tempistica (60 giorni).

Sarà cura dello Studio fornire ai propri Clienti l'apposita documentazione.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Villa Roveda Associati